

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 15 del 1 marzo 2010,
modificato con delibera n. 300 del 27 giugno 2023

TITOLO I - FINI E PRINCIPI

Articolo 1 - Funzioni ed attività

- 1 La Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia, di seguito denominato Conservatorio, è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto.
- 2 La Consulta degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di governo e gestione, ed in particolare designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
- 3 La Consulta degli Studenti invia agli altri Organi di gestione e governo proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti. In particolare, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
- 4 La Consulta degli Studenti elabora un Regolamento che ne disciplini l'attività e lo propone al Consiglio Accademico per l'approvazione.
- 5 La Consulta promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l'organizzazione di attività paraistituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all'occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.
- 6 La Consulta resta in carica per un mandato di tre anni consecutivi.

Articolo 2 - Composizione della Consulta

La Consulta degli Studenti, in base all'art. 12 comma 1 del DPR 132/07 del 28 febbraio 2003, è composta da studenti maggiorenni iscritti regolarmente ai corsi Ordinari e Sperimentali, eletti in numero variabile in base al numero degli studenti: tre rappresentanti per Istituto fino a cinquecento, cinque fino a mille, sette fino a millecinquecento, nove fino a duemila, undici per gli Istituti con oltre duemila aventi diritto.

La Consulta degli Studenti prevede, al suo interno, le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario, nominati secondo le procedure di cui al TITOLO II.



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
“Francesco Morlacchi”
Istituzione di Alta Cultura

La Consulta degli Studenti nomina inoltre, al proprio interno, due rappresentanti per il Consiglio Accademico e uno per il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II - PROCEDURE ELETTORALI

Art. 3 - Bando

1 Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Le elezioni possono tenersi anche in modalità telematica secondo il “Regolamento per la disciplina delle elezioni in modalità telematica”, allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante (Allegato A). Il bando dovrà indicare:

- il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
- le date, nel numero di cinque giornate anche consecutive fissate nell’arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
- requisiti dell’elettorato attivo e passivo;
- il termine di presentazione delle candidature.

2 Il bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito web del Conservatorio

Art. 4 - Commissione Elettorale

1 Viene istituita con decreto del Direttore la Commissione Elettorale (d’ora in poi denominata “Commissione”), formata da tre componenti:

- n. 2 componenti scelti fra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai periodi di studio medi e superiori ordinari, ai corsi sperimentali post-diploma, ed ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;

- n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nell’Istituzione.

Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti.

2 La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.

3 La Commissione ha il compito di formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.

4 Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
“Francesco Morlacchi”
Istituzione di Alta Cultura

all'eventuale modifica dell'elenco.

5 La Commissione si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.

6 La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della segreteria didattica e dei coadiutori.

Art. 5 - Seggio Elettorale

1 Il Seggio elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituito da cinque membri, nominati dal Direttore, ed è così composto:

- n. 4 componenti scelti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai periodi di studio medi e superiori ordinari, ai corsi sperimentali post-diploma, ed ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;

- n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione.

2 All'atto dell'insediamento il Seggio nomina al suo interno il presidente.

Art. 6 - Elettorato

1 Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio Ordinamentali e Sperimentali, purché maggiorenni.

2 Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

Art. 7 - Candidature

1 Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Conservatorio o spedite con raccomandata a/r (in tal caso fa fede il timbro postale).

2 L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
"Francesco Morlacchi"
Istituzione di Alta Cultura

possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

3 Le candidature sono affisse all'Albo del Conservatorio almeno trenta giorni prima delle date stabilite, rispettivamente, per le votazioni relative al Direttore ed al Consiglio Accademico, e per quelle relative alla Consulta degli studenti.

4 Gli elenchi degli elettori sono affissi all'Albo del Conservatorio almeno otto giorni prima delle date stabilite, rispettivamente, per le votazioni relative al Direttore ed al Consiglio Accademico, e per quelle relative alla Consulta degli studenti.

5 Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali o dei Seggi elettorali.

Art. 8 - Operazioni di voto

1 L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.

2 Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti della Consulta da eleggere.

3 Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Art. 9 - Insedimento dei Seggi Elettorali

1 I Seggi elettorali si insediano prima dell'inizio delle rispettive votazioni, e procedono alle operazioni preliminari di propria competenza, che comprendono:

- a) il controllo dei locali e delle urne;
- b) la predisposizione di un numero sufficiente di schede, contrassegnate dal timbro del Conservatorio, e firmate da un componente del seggio elettorale.

2 I Seggi elettorali, inoltre, curano nei modi ritenuti più opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale, dandone atto nei rispettivi verbali.

3 Per la validità delle operazioni di competenza dei Seggi è prescritta la presenza di almeno tre componenti.



Art. 10 - Scrutinio e nomina degli eletti

1 Le votazioni sono valide a prescindere dal quorum dei votanti rispetto a quello degli aventi diritto al voto.

2 Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.

3 A parità di preferenze risulterà eletto lo studente che ha maggiore anzianità di corso, secondo la seguente tabella 1:

Tabella 1:

ORDINE DECRESCENTE DI ANZIANITÀ
Corsi di Diploma Accademico di II livello (non si fa distinzione tra primo e secondo anno)
Corsi di Diploma Accademico di I livello, Corso superiore dei Corsi Ordinari (non si fa distinzione tra primo, secondo e terzo anno)
Corso medio e inferiore dei Corsi Ordinari (non si fa distinzione tra primo, secondo, terzo o quarto anno)

4 In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.

5 La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono pertanto in carica per tre anni.

6 Entro tre giorni dall'affissione all'Albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'Albo del Conservatorio.

Art. 11 - Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. Nel caso in cui un componente della Consulta:

- venga meno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva;



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
"Francesco Morlacchi"
Istituzione di Alta Cultura

-risulti assente dalle sedute della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;

-rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato

si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, secondo la seguente procedura:

-subentra il candidato primo della lista non eletti;

-qualora la lista dei non eletti sia esaurita, il Direttore provvederà ad indire elezioni suppletive mediante le procedure elettorali di cui al Titolo II del presente Regolamento.

I neo-eletti rimarranno in carica per il tempo residuo previsto dal mandato della Consulta. Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo.

2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

TITOLO III - PROCEDURE GENERALI INTERNE ALLA CONSULTA

Articolo 12 - Procedure elettorali interne alla consulta

1 Elezione Presidente

La Consulta, *entro 15 giorni dalle elezioni della Consulta stessa*, si riunisce su convocazione del membro eletto più anziano, secondo le modalità previste dal successivo Art.13. La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in

caso di parità, prevale lo studente con maggiore anzianità di corso, secondo la tabella 1; in caso di ulteriore parità, prevale lo studente più anziano anagraficamente. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2 Nomina Vicepresidente e Segretario

Il Vicepresidente e il Segretario sono nominati dal Presidente della Consulta fra i componenti della Consulta stessa, sentito il parere della Consulta e le disponibilità individuali.



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
“Francesco Morlacchi”
Istituzione di Alta Cultura

3 Espressione del voto

La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di parità prevale l'anzianità di corso (v. tabella 1), e in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

4 Durata dell'incarico

L'incarico ha durata pari a quella della Consulta. In caso di dimissioni del Presidente, o in caso di cessazione della carica previsto all'art. 11 del presente regolamento, si procede di nuovo all'elezione secondo quanto descritto dal comma 1 del presente articolo. Le stesse disposizioni si applicano al Vicepresidente e al Segretario.

Articolo 13 - Convocazione e validità delle sedute

1 La Consulta ordinaria è convocata dal Presidente, o dal Vice-presidente, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione, inviato tramite posta elettronica o comunque tramite mezzi certificabili insieme ad eventuale documentazione istruttoria, deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno. La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La comunicazione della convocazione della riunione va inviata formalmente entro 3 giorni dalla data prevista al Direttore, il quale mette a disposizione il locale e le risorse logistiche necessarie all'interno del Conservatorio.

2 La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata. Queste sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.

3 Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti della Consulta. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'Ordine del Giorno per motivi di particolare urgenza.

4 Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che ad esse è presente effettivamente la maggioranza dei componenti in carica. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

E' previsto il

meccanismo della delega; ciascun membro della consulta può ricevere una sola delega. Le deleghe non concorrono però al numero legale ai fini della validità delle sedute.



Articolo 14 - Svolgimento delle riunioni

1 Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o ancora dal più anziano degli altri membri eletti dagli studenti. Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.

2 Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno. Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente redatto in forma sintetica, e una volta approvato deve essere sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri della Consulta. In caso di assenza del Segretario il Presidente nomina tra i presenti un membro addetto alla verbalizzazione.

3 Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'Albo della Consulta.

4 Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto. Si procede comunque alla votazione per scrutinio segreto in tutte le ipotesi previste eventualmente dalle leggi vigenti.

5 La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta. E' ammesso il voto per delega.

6 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 Presidente, Vicepresidente e Segretario

1 Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l'Ordine del Giorno, di coordinare le attività della Consulta e di pubblicare i verbali delle riunioni.

2 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.

3 Il Segretario è addetto alla verbalizzazione delle riunioni della Consulta e delle Assemblee degli Studenti, e coadiuva il Presidente nella stesura degli atti necessari e conseguenti alle attività della Consulta.



Art. 16 - Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali

1 La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di:

- due in seno al Consiglio Accademico
- uno in seno al Consiglio di Amministrazione

2 Per gli studenti designati in seno al Consiglio Accademico la procedura di designazione è regolata nel modo seguente: dopo opportuna discussione e dopo aver accertata la disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, si procede alla composizione di un elenco di candidati. Ogni componente della Consulta può esprimere fino a due nominativi, con votazione palese. Risultano eletti i due candidati con maggior numero di preferenze. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano secondo la tabella 1. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.

3 Per la designazione degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, si procede secondo le modalità indicate al precedente comma, con l'unica differenza che ogni componente della Consulta può esprimere fino ad un massimo di un nominativo.

4 Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi. Sono tenuti in particolar modo a comunicare tempestivamente alla Consulta per mezzo della posta elettronica o con altro mezzo equivalente le date delle riunioni programmate degli organi stessi, così da dar modo alla Consulta di preparare eventuali atti, richieste e progetti condivisi all'interno della Consulta stessa, che siano espressione delle necessità degli studenti del Conservatorio.

5 In caso del verificarsi delle casistiche di cui all'art. 11 del presente Regolamento o di mozione di sfiducia votata a maggioranza dai componenti elettivi della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare entro 5 giorni le proprie dimissioni, con apposita lettera:

- al Direttore dell'Istituzione se designato in seno al Consiglio Accademico;
- al Presidente dell'Istituzione medesima ed al Ministero dell'Università e della Ricerca se designato in seno al Consiglio di Amministrazione.

Copia della lettera di dimissioni, viene inviata per conoscenza alla Consulta, che entro 15 giorni procede alla designazione di un sostituto secondo le modalità di cui al presente articolo. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.



Art. 17 - Commissioni

- 1 Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta costituisce Commissioni in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere.
- 2 Possono far parte delle Commissioni tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti al Conservatorio, previa personale espressione di disponibilità all'incarico, compresi gli studenti stessi membri della Consulta. Per ogni Commissione la Consulta nomina un Coordinatore. Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta stessa.
- 3 Ogni Commissione, eccetto che per la figura del Coordinatore, stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori.
- 4 Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.
- 5 La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione a cui è preposta.

Art. 18 - Studenti Referenti di Scuola o di Dipartimento

- 1 La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con la base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni Scuola o Dipartimento degli studenti referenti, che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità, con il compito di farsi portavoce delle problematiche della rispettiva Scuola di appartenenza.
- 1 Gli studenti designati dalla Consulta non possono essere più di due per ogni Scuola.
- 2 Gli studenti debbono essere regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali o sperimentali e non debbono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.
- 3 Il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso. Lo studente decade dalla carica al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
- 4 Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.
- 5 Con cadenza periodica il Presidente della Consulta convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli Studenti Referenti alla presenza della Consulta.

TITOLO IV – L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Articolo 19 - Generalità

1. L’Assemblea degli Studenti mette in comunicazione gli studenti con la Consulta e i rappresentanti nominati per il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
2. Durante l’assemblea la Consulta informa gli studenti sul proprio operato; gli studenti possono esprimere pareri, inoltrare richieste e formulare proposte alla Consulta.

Articolo 20 - Convocazione

1. Le assemblee degli studenti sono convocate, sentito il Direttore del Conservatorio, dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o comunque ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza della Consulta o da 1/4 del Corpo elettorale.
2. La convocazione dell’assemblea avviene almeno 14 giorni prima della data fissata; l’atto di convocazione deve indicare la data, l’ora e il luogo della riunione, nonché l’Ordine del Giorno, ed essere affisso all’Albo della Consulta. I referenti di Scuola o di Dipartimento sono tenuti a farsi carico della massima pubblicizzazione della convocazione, al fine di assicurare la più larga partecipazione possibile degli studenti del Conservatorio.

Articolo 21 - Regole e svolgimento

1. Possono intervenire ai lavori dell’Assemblea tutti gli studenti del Conservatorio. La Consulta può invitare, sentito anticipatamente il parere del Direttore, Docenti dell’Istituzione o persone eventualmente anche esterne al Conservatorio qualora si ravvisi la necessità di trattare argomenti e questioni particolari che richiedano la presenza di esperti o di persone coinvolte nelle stesse.
2. All’inizio di ogni assemblea la Consulta nomina un Presidente e un Segretario dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea presiede l’Assemblea e coordina i vari interventi, domande e richieste.
3. Il Presidente dell’Assemblea può chiedere l’allontanamento dalla sala delle persone che risultino d’impedimento a un sereno e corretto svolgersi dell’attività assembleare.
4. La riunione si apre con la lettura dei punti all’Ordine del Giorno.



TITOLO VI – NORME PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 22 - Generalità

1. Il presente Regolamento della Consulta può essere modificato, previa approvazione del Consiglio Accademico, su proposta della Consulta degli Studenti.
2. Il Consiglio Accademico può indirizzare suggerimenti alla Consulta circa eventuali modifiche.
3. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui ai precedenti commi.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato dal Consiglio accademico con delibera n. 300 del 27 Giugno 2023

Articolo 1

(Natura e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni degli Organi elettivi del Conservatorio di Musica di Perugia “Francesco Morlacchi” in modalità telematica mediante l’utilizzo di una piattaforma di voto online.
2. Gli Organi e le strutture elettorali per la gestione delle elezioni sono individuati con provvedimento del Direttore.

Articolo 2

(Piattaforma di voto online)

1. Per la gestione delle operazioni di voto è previsto l’utilizzo di una specifica piattaforma online. La piattaforma di voto online e la relativa procedura telematica consentono e garantiscono:
 - a) che il voto sia personale, libero e segreto;
 - b) l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
 - c) adeguate modalità di accertamento dell’identità dell’elettore mediante l’autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;
 - d) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
 - e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile.



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
"Francesco Morlacchi"
Istituzione di Alta Cultura

2. La piattaforma di cui al precedente comma 1 consente di procedere anche alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.

3. Le modalità operative di tutta la procedura telematica riguardanti le elezioni, comprese quelle di presentazione delle candidature e di voto, sono pubblicate nella pagina all'uopo predisposta sul sito web del Conservatorio di Musica di Perugia "Francesco Morlacchi" (www.conservatorioperugia.it).

Articolo 3

(Modalità di voto)

Le operazioni di voto, secondo quanto stabilito dal provvedimento di convocazione del Direttore, possono svolgersi tramite votazione elettronica da remoto mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (pc, tablet, smartphone).

Articolo 4

(Seggio Virtuale)

Tutte le funzioni di seggio elettorale sono svolte in maniera virtuale dal provider individuato ed indicato nel provvedimento del Direttore, tra cui:

1. determinare il numero totale degli elettori aventi diritto per ogni votazione;
2. provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti;
3. determinare, se previsto, il quorum per la validità della votazione;
4. verificare il raggiungimento dell'eventuale quorum per la validità della votazione;

Articolo 5

(Operazioni di voto)

1. Prima dell'avvio della votazione, sul sito web del Conservatorio (www.conservatorioperugia.it) verrà comunicato agli elettori il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.
2. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore può collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.
3. L'elettore viene identificato dalla piattaforma online mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali.
4. In seguito all'identificazione l'elettore accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute.
5. Il voto è personale e l'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.
6. La Commissione elettorale provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.

Articolo 7



Ministero dell'Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA

“Francesco Morlacchi”

Istituzione di Alta Cultura

(Operazioni di scrutinio)

1. Al termine delle operazioni di voto il gestore della piattaforma online provvede a fornire alla Commissione elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema, verificato il raggiungimento del quorum laddove previsto e si procede con la collazione dei dati e il computo dei voti.
2. Concluse le operazioni di scrutinio la Commissione elettorale provvede alla redazione e sottoscrizione del verbale dei risultati delle elezioni ed alla sua pubblicazione sul sito web: www.conservatorioperugia.it.

Articolo 8

(Aggiornamento e modifiche del regolamento)

1. Il presente regolamento, trattandosi esclusivamente di procedure operative e tecniche, è adottato, aggiornato e modificato, anche sulla base delle caratteristiche della piattaforma online individuata, con provvedimento del Direttore.

Articolo 9

(Norma finale)

1. Per quanto non strettamente connesso alle modalità telematiche di svolgimento delle votazioni, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari in materia.